

IL CONSIGLIO GENERALE (Art.12 dello Statuto) è composto da:

il Presidente dell'ACI;

un rappresentante dell'Amministrazione Vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, Economia e Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e Trasporti e da un rappresentante dell'ANAS;

da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province Autonome; d

da 20 membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati regionali;

da ulteriori 8 membri eletti sempre dai Comitati Regionali (sulla base di un meccanismo aritmetico di attribuzione degli ulteriori 8 Componenti alle Regioni con maggior numero di Soci, rispetto alla media nazionale);

da 3 membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti (di cui all'art.3 dello Statuto).

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA 4 ANNI, IN COINCIDENZA CON IL QUADRIENNIO OLIMPICO E COMUNQUE SINO ALLA CONCLUSIONE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE IN CARICA, PER QUALUNQUE RAGIONE DETERMINATA. I SUOI MEMBRI POSSONO ESSERE RIELETTI O CONFERMATI.

IL CONSIGLIO GENERALE esercita le seguenti competenze, ad esso demandate dall'art.15 dello Statuto e dall'art.4, comma 3, lett. B), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI:

Art.15 dello Statuto

Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Generale:

- a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;
- c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 62;
- d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;
- e) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli AC;
- f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC;
- g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art. 25 ed approva i regolamenti di cui all'art.26;
- h) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;
- l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
- m) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- n) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;
- o) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;
- p) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati.

Art. 4 , comma 3, lett. B), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI

- a) acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in società;
- b) regolamento interno in materia di spending review ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- c) sistema di misurazione e valutazione della performance;
- d) piano generale delle attività, obiettivi di Ente, piano della performance e relazione sulla performance;
- e) piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, e relativi regolamenti attuativi;
- f) regolamento di governance delle società controllate da ACI;
- g) regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- h) codice di comportamento di Ente;
- i) regolamento di accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'ACI;
- j) regolamenti generali per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, ad eccezione dei regolamenti per l'erogazione dei contributi sportivi, di competenza degli Organi sportivi;
- k) regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l) carta dei servizi ACI;
- m) ulteriori regolamenti di carattere generale
- n) deliberazioni su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza degli altri Organi.

I provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alla presente lettera B possono essere da questo delegati al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente adottano, entro i limiti per valore stabiliti per ciascuno di essi dall'Assemblea, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione, comprese le relative autorizzazioni alla spesa, concernenti:

- a) accordi, convenzioni e collaborazioni con gli Automobile Club e con Enti, Istituzioni ed Organismi ed altri soggetti terzi in materie riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione;
- b) accordi e convenzioni con le società controllate e relativi piani di attività e finanziamento;
- c) interventi sul patrimonio netto e versamenti in conto capitale nei confronti delle società partecipate;
- d) rilascio di fidejussioni, ipoteche, lettere di patronage e di altre garanzie comunque denominate;
- e) affidamenti bancari e finanziamenti comunque denominati ed apertura di conti correnti bancari finalizzati al perfezionamento di dette operazioni;
- f) acquisto, vendita e permuta di immobili;
- g) erogazione di contributi e conferimento di incarichi esterni secondo quanto stabilito per gli Organi dai regolamenti di Ente.